Superbonus: necessario il bonifico per i non titolari di reddito di impresa

Per poter fruire del Superbonus, di cui all'art. 119 del Dl 34/2020, i soggetti non titolari di reddito di impresa devono pagare le spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino gli elementi necessari affinché gli istituti bancari e postali possano applicare la **ritenuta** d'acconto dell'8% nei confronti del destinatario del pagamento. Soltanto se la ritenuta è stata operata non è necessario ripetere il bonifico, ma se la ritenuta non è stata operata l'unico modo per non perdere il diritto all'agevolazione è la **ripetizione** del **bonifico** e non sarebbero sufficienti le dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'impresa (con le quali si attestano che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa) come invece precisato con riguardo ad altre detrazioni "edilizie".
Il chiarimento, contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28 (p. 176) e riguardante il superbonus, sembrerebbe differire rispetto ai chiarimenti che hanno riguardato altri bonus fiscali.

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Dm n. 41/98 e dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Dm 6 agosto 2020 n. 159844 "Requisiti", per la quasi totalità delle **detrazioni** "**per interventi**" (fanno eccezione, ad esempio, "bonus mobili" e "bonus verde"), il pagamento delle spese detraibili da parte dei soggetti non titolari di reddito d'impresa deve avvenire mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino:

- il numero e la data della **fattura**;
- la **causale** del versamento;
- il **codice fiscale** del beneficiario della detrazione;

- il numero di **partita Iva** o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico soltanto le spese relative: agli oneri di urbanizzazione; all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori; alla Tosap come precisato, tra le altre, dalla Rm 15 aprile 99 n. 69270, dalla ris. Agenzia delle Entrate 18 agosto 2009 n. 229 e dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2022, p. 183).

Sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione a spese che danno diritto a fruire delle detrazioni di imposta, si applica la **ritenuta** di acconto di cui all'art. 25 del Dl 78/2010, attualmente fissata all'**8%**, la cui applicazione compete all'intermediario finanziario ("le banche e le Poste Italiane SPA").
Affinché possa quindi essere operata la ritenuta è necessario pagare le spese relative agli interventi effettuati mediante l'apposito bonifico "parlante"; ai fini della spettanza del superbonus di cui all'art. 119 del Dl 34/2020 possono essere utilizzati "i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio" (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2022, p. 108).

L'obbligo di utilizzare il bonifico, invece, non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa (art. 6 comma 1 lett. e) del Dm 6 agosto 2020 n. 159844 "Requisiti"; *cfr.* circ. nn. 23/2022, p. 108 e 28/2022, p. 176).

Anche per il superbonus, così come per le altre detrazioni "per interventi", la circ. n. 28/2022 precisa che "la **non completa** compilazione del bonifico bancario/postale" che pregiudichi l'applicazione della ritenuta d'acconto "non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della **ripetizione** del pagamento mediante bonifico in modo corretto". Inoltre, come già precisato nella circ. n. 30/2020

(§ 5.3.3) “la ripetizione del bonifico non si rende, invece, necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura non pregiudicando tale omissione l’effettuazione della ritenuta” di cui all’art. 25 del Dl 78/2010.

Con riguardo al **superbonus**, quindi, non sembra essere contemplata la possibilità riconosciuta per altre detrazioni “edilizie” (ad esempio, per gli interventi volti al recupero edilizio ed alla riqualificazione energetica degli edifici) dall’Amministrazione finanziaria (tra le altre, circ. nn. 7/2021, 43/2016 e 7/2017) secondo cui, nel caso in cui sia stato utilizzato per **errore** un bonifico diverso da quello “parlante” e non siano stati indicati tutti i dati richiesti (e, in conseguenza di ciò, l’intermediario finanziario non abbia potuto applicare la ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del Dl 78/2010), né sia stato possibile ripetere il bonifico, il diritto alla detrazione non è pregiudicato, a condizione però che il contribuente sia in possesso di una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

(MF/ms)